



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUIGI GALVANI**  
COD. MECC. MIIC8B400X C.F. 97505790150

VIA GALVANI, 7 - 20124 MILANO - TEL. 0288440253 - FAX 0288440286  
e - mail: miic8b400x@istruzione.it pec: miic8b400x@pec.istruzione.it

Scuola Primaria "Luigi Galvani" Via Galvani, 7 - Tel. 0288440253	Scuola Primaria "M. di Savoia e C. Borromeo" Via Casati, 6 - Tel. 0288440146
Scuola Secondaria di 1° grado "Fara" Via Fara, 32 - Tel. 0288440283	Scuola Secondaria di 1° grado "San Gregorio" Via San Gregorio, 5 - Tel. 0288440152

CIRC. n. 46

Milano, 22 SETTEMBRE 2020

**Ai Docenti dell'I.C. Luigi Galvani**  
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

**. AI DSGA**

**A tutto il personale ATA**

**Atti- sito Web**

**OGGETTO: CIRCOLARE INTERMINISTERIALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4 SETTEMBRE 2020, n. 13 - INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE PROCEDURE DI COMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RIGUARDO AI LAVORATORI FRAGILI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO.**

Si informa che con nota n. 22666 del 15/09/2020 l'USR della Lombardia, ha comunicato la pubblicazione a cura del Capo Dipartimento per il Sistema d'istruzione e formazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione contenente indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili della scuola con contratto a tempo indeterminato e determinato nota 1585 dell'11 settembre 2020.

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2447435/La+nota.pdf/fb548960-8550-4d66-45e4-a26831d2f9e1?version=1.1&t=1599836761421>

**A tal proposito si conferma quanto già pubblicato tramite circ. n. 282 e n. 283 del 30/08/2020 richiamandone in toto tutti i contenuti e i relativi allegati** e si forniscono ulteriori precisazioni desunte dalla documentazione di cui alla nota 1585 dell'11 settembre 2020:

- la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.
- **su richiesta del lavoratore**, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi: - l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela; - le Aziende Sanitarie Locali; - i dipartimenti di medicina legale e di medicina

- del lavoro delle Università.
- Il lavoratore che richiede di essere sottoposto a visita fornirà al medico competente (o agli Enti competenti alternativi), al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso
  - Il Dirigente scolastico concorda con il medico la sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita
  - Dal giudizio di idoneità potranno derivare i seguenti esiti:
    - a. Idoneità;
    - b. Idoneità con prescrizioni
    - c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio
  - L'utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo **potrà avvenire solo a domanda dell'interessato**, da produrre senza indugio, all'esito del giudizio di idoneità, al Dirigente scolastico. **Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti** coerenti con il proprio profilo professionale, dovrà fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, **dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia**.
  - Inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa. **Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d'ufficio** fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità di impiego nel contesto lavorativo di riferimento

Si chiarisce inoltre, come riportato nella sopracitata nota che *“Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico” (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19)”*

Si invita tutto il personale in indirizzo ad una accurata lettura degli allegati documenti

il DIRIGENTE SCOLASTICO  
**Dott. Arch. Anna LA ROCCA**  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93